

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2021, n. 109/2021, con il quale la società cooperativa «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ripe San Ginesio (MC) (codice fiscale 01636150433), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Renato Bruni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Renato Bruni dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Renato Bruni, rinunciataro, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sole Luna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ripe San Ginesio (MC) (codice fiscale 01636150433), il dott. Nazzareno Tossici (codice fiscale TSSNZR65D211774L), nato a Smerillo (AP) il 21 aprile 1965, domiciliato in Porto San Giorgio (FM) in via Solferino n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Ministro: URSO

23A00944

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 22 dicembre 2022.

**Organizzazione interna dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.**

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3 secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;


Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale la predetta struttura di missione si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, di cui uno con funzioni di coordinatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 24-*quater* relativo all'istituzione, a



decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuita, tra le altre, la competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 4-bis, comma 1, che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 costituisce struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, il quale, come previsto dal citato art. 4-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, ha costituito la struttura di missione denominata «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità», la quale opera presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), il quale, in attuazione del citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha modificato l'art. 24-*quater*, concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, stabilendone l'articolazione in non più di un ufficio e in non più di tre servizi;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, il quale ha previsto che, entro trenta giorni dalla sua ema-

nazione, sono adottati i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell'Ufficio per le politiche aerospaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni in materia di disabilità, a decorrere dal 12 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla riorganizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 24-*quater* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

*Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio autonomo», costituisce Ufficio autonomo ed è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Funzioni*

1. L'Ufficio autonomo è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica da esso delegata per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio autonomo, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche per la realizzazione degli interventi volti a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021; svolge le attività istruttorie connesse



all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *Governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni; promuove, in collaborazione con l'Istat e con l'Inps, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità; cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità; promuove e coordina attività di studio e ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità; predispose i pareri sulla richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilità; promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità.

### Art. 3.

#### *Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*

1. L'Ufficio autonomo cura il supporto amministrativo e tecnico per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 provvede all'implementazione e all'aggiornamento del sito *web* dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

### Art. 4.

#### *Organo di governo*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica titolare della delega nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo ne è l'Organo di governo ed esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, provvede alla nomina dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali, dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e del Comitato tecnico scientifico.

### Art. 5.

#### *Capo dell'Ufficio autonomo*

1. Il Capo dell'Ufficio autonomo, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, commi 6 e 7 e dell'art. 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

2. Il Capo dell'Ufficio autonomo cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio autonomo e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo; fornisce il necessario supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica nelle materie oggetto di delega; coordina l'attività dell'Ufficio autonomo e assicura il raccordo con l'autorità politica e con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento previste dal Segretario generale; per l'esame di particolari questioni, può, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del Capo dell'Ufficio autonomo sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'art. 6, ovvero sono attribuite con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità.


4. Il Capo dell'Ufficio autonomo si avvale di una propria segreteria per il supporto allo svolgimento delle attività correnti.

5. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio autonomo opera il Servizio I, denominato «Servizio affari generali, personale, programmazione, bilancio e affari giuridici» cui è preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, che provvede:

a) a curare la trattazione e il coordinamento degli affari amministrativi di carattere generale;

b) a curare gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio autonomo e del personale degli Uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica delegata in materia di disabilità nonché del contingente di esperti eventualmente nominati da quest'ultima;

c) a curare l'istruttoria, la gestione amministrativa, contabile e di bilancio di competenza dell'Ufficio autonomo, con particolare riguardo agli adempimenti concernenti la gestione delle risorse finanziarie di competenza dell'Ufficio autonomo, comprese quelle funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché gli adempimenti concernenti il funzionamento dell'Ufficio autonomo e dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;



d) a curare l'analisi giuridica e tecnica delle questioni affidate all'Ufficio autonomo, l'istruttoria e la redazione degli atti di normazione primaria e secondaria, l'esame dei disegni di legge e degli emendamenti nonché le attività concernenti gli atti di sindacato ispettivo in materia di disabilità;

e) ad esercitare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, pianificazione strategica e valutazione della dirigenza e trasparenza;

f) a fornire supporto per tutte le questioni di carattere giuridico-amministrativo di competenza dell'Ufficio autonomo.

#### Art. 6.

##### *Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilità*

1. L'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità si articola in un ufficio, denominato «Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilità» (di seguito «Ufficio»), cui è preposto un coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio cura le attività di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché assicura gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Ufficio, inoltre, cura le attività connesse alla rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. Assicura l'analisi e fornisce i pareri sugli atti di programmazione e coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità. Svolge le attività relative alla gestione di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali per l'inclusione delle persone con disabilità e provvede al relativo monitoraggio.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti due servizi, ai quali sono preposti due coordinatori di livello dirigenziale non generale:

a) Servizio II, denominato «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e rapporti istituzionali»;

b) Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilità e relazioni internazionali».

4. Il Servizio II «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e rapporti istituzionali» provvede:

a) a curare l'attività di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

b) ad assicurare gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto Piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

c) a fornire il necessario supporto tecnico-giuridico, con compiti di studio, approfondimenti tematici ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, per l'efficiente svolgimento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

d) al monitoraggio del rispetto della direttiva del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022;

e) a svolgere l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'adozione degli atti amministrativi in materia di disabilità;

f) a promuovere, in collaborazione con gli enti e istituti competenti, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità;

g) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali competenti in materia di disabilità e a fornire il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni.

5. Il Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilità e relazioni internazionali», cui è preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, provvede:


a) a svolgere attività di gestione diretta di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali in materia di disabilità e a provvedere al relativo monitoraggio;

b) a curare, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorità politica titolare della delega in materia di disabilità, l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità;

c) a curare la comunicazione istituzionale nelle materie della disabilità;

d) a curare gli adempimenti connessi al soddisfacimento della condizione abilitante relativa all'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come previsti dall'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027, partecipando ai comitati di sorveglianza e monitoraggio dei fondi cofinanziati dalla politica di coesione»;

e) nell'ambito della materia della disabilità, a curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea; a svolgere le attività inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; alla promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali; a curare i rapporti con le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa e con



l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nonché i rapporti con le rappresentanze permanenti d'Italia presso gli organismi comunitari ed internazionali;

f) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilità e a fornire il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni.

Art. 7.

#### Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di registrazione presso gli organi di controllo.

2. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto è abrogato il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

*Il Ministro:* LOCATELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 381

23A00942

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

**Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al reg. UE 2115/2021 e di alcune misure anticrisi.** (Delibera n. 55/2022).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 ottobre 2021 in merito alla nuova Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027;

Viste le risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 23 novembre 2021, sulle proposte dei regolamenti della PAC 2023-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC (piani

strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA e FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 126/2022 del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 68-ter che istituisce il Fondo di riequilibrio per il riparto FEASR 2021-2022;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 467/2022 del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli per la crisi ucraina;

